

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. G01813 del 24/02/2015

Proposta n. 54 del 07/01/2015

Oggetto:

Approvazione delle modalità operative e della modulistica riguardante le operazioni di trasporto transfrontaliero di rifiuti ai sensi del Regolamento CE/1013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14-6-2006 relativo alle spedizioni di rifiuti e del Decreto Ministeriale 3 settembre 1998, n. 370.

OGGETTO: Approvazione della modulistica e delle modalità operative per l'esercizio delle operazioni di trasporto transfrontaliero di rifiuti ai sensi del Regolamento CE/1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, e del Decreto Ministeriale 3 settembre 1998, n. 370.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA' E RIFIUTI

Su proposta del Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 29 maggio 2013 n. 112 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti" all'Architetto Manuela Manetti;

VISTA la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la Determinazione n. G03592 del 21 marzo 2014, avente ad oggetto "Conferimento di delega di funzioni ai Dirigenti delle Aree della Direzione regionale territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti";

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

– di fonte comunitaria:

Regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio per la disciplina delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti;

Regolamento CE n.669 del 15 luglio 2008 che integra l'allegato IC del Regolamento CE n. 1013/2006;

Regolamento CE n.308 del 15 aprile 2009 recante modifiche, ai fini dell'adeguamento al progresso scientifico e tecnico, degli allegati IIIA e VI del Regolamento CE n.1013/2006;

Regolamento CE n.413 del 12 maggio 2010 recante modifica degli allegati III, IV e V del Regolamento CE n. 1013/2006, per tener conto delle modifiche adottate con decisione C(2008) 156 del Consiglio dell'OCSE;

Regolamento CE n.135 del 16 febbraio 2012 recante modifica del Regolamento CE n. 1013/2006 al fine di includere alcuni rifiuti non classificati nell'allegato IIIB;

Regolamento CE n. 1418 del 29 novembre 2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o IIIA del Regolamento CE n. 1013/2006, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione OCSE sul controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti;

Regolamento CE n.740 del 29 luglio 2008 che modifica il Regolamento CE n. 1418/2007 per quanto riguarda le procedure da seguire per l'esportazione di rifiuti in alcuni Paesi;

Regolamento CE n. 967 del 15 ottobre 2009 che modifica il Regolamento CE n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso Paesi non appartenenti all'OCSE;

Regolamento CE n. 837 del 23-9-2010 che modifica il Regolamento CE n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso Paesi non appartenenti all'OCSE;

– di fonte nazionale:

Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. in particolare l'art. 194 riguardante le spedizioni transfrontaliere;

DM 370 del 3 settembre 1998 Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti;

RICHIAMATA la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione conclusa a Basilea il 22 marzo 1989;

RICHIAMATA la Decisione OCSE C/2001/107 Controllo dei movimenti di rifiuti destinati ad operazioni di recupero;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del Regolamento 1013/2006, sono soggetti a procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritte le spedizioni di rifiuti destinati ad operazioni di smaltimento e dei rifiuti destinati ad operazioni di recupero solo se rientrano nei casi previsti dall'art.3 comma 1 lettera b), punti i)ii)iii)iv);

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 del Regolamento 1013/2006 il notificatore che intende spedire i rifiuti di cui all'art. 3 citato al punto precedente, deve trasmettere una notifica scritta preventiva all'autorità competente di spedizione, che a sua volta provvede ad inoltrarla alle autorità competenti di destinazione ed eventualmente di transito;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE/1013/2006 per le spedizioni soggette all'obbligo di notifica è costituita una garanzia finanziaria a copertura delle spese di trasporto, recupero o smaltimento comprese le eventuali operazioni intermedie necessarie e per le spese di deposito per 90 giorni, oltre alla copertura delle spese previste nei casi di cui all'art. 22 (spedizione, recupero o smaltimento non portate a termine) e dell'art. 24 (spedizione, recupero o smaltimento illegali) del Regolamento 1013/2006;

CONSIDERATO che tale garanzia deve essere approvata dall'autorità competente di spedizione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 comma 5 del Regolamento l'autorità competente interessata svincola la suddetta garanzia finanziaria quando ha ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento o recupero di cui all'art. 16, lettera e), o se del caso, all'art. 15 lettera e) del Regolamento stesso;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 17, comma 1 del Regolamento, nel caso in cui intervengano modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata il notificatore è tenuto ad informarne immediatamente le autorità competenti interessate nonché il destinatario, prima che abbia inizio la spedizione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 17, comma 2 dello stesso Regolamento le autorità competenti interessate possono considerare o meno la necessità di effettuare una nuova notifica nel caso in cui intervengano modifiche di cui al punto precedente;

RITENUTO necessario adottare apposita modulistica per facilitare la predisposizione della documentazione necessaria alla presentazione delle richieste relative alle spedizioni di rifiuti transfrontalieri;

RITENUTO che la modulistica da adottare sia composta dai seguenti modelli:

- Richiesta Moduli 1A-1B, rispettivamente “*Documento di Notifica*” e “*Documento di Movimento*”, come figurano in Allegato 1A e Allegato 1B del Regolamento CE/1013/2006, e che consentono al Notificatore di trasmettere notifica scritta preventiva, così come disposto dall'art. 4, punto 1) del Regolamento stesso (*Modulo a*);
- Elenco documentazione da produrre, (*Modulo b*) come da Allegato II, Parte 1, 2 e 3 del Regolamento CE/1013/2006: elenco delle informazioni e documenti che corredano la notifica;
- Modulo Dichiarazione (*Modulo c*)
- Autocertificazione Antimafia (*Modulo d*);
- Garanzia finanziaria, come disposto dall'art. 6 del Regolamento CE/1013/2006, e da predisporre secondo lo schema previsto dal DM 370/1998 (*Schema e Calcolo della Garanzia: Modulo e*);
- Autocertificazione dell'assicuratore (*Modulo f*) che attesta di essere abilitato dalla Compagnia Assicurativa ad impegnare validamente la stessa per la stipula e la sottoscrizione di fidejussioni assicurative;
- Modulo di consegna della documentazione prodotta dal notificatore (*Modulo g*);
- Richiesta copia dei documenti di movimento (*Modulo h*), da rilasciare da parte dell'Autorità competente di spedizione al Notificatore, previa consegna di adeguata garanzia finanziaria;
- Modulo richiesta di modifica dati (*Modulo l*), come disposto dall'art. 17 del Regolamento CE/1013/2006;
- Modulo delega (*Modulo i*);
- Informativa dati personali D.Lgs 196/2003 (*Modulo m*);

RILEVATA la necessità di stabilire procedure organizzative che in accordo con le normative comunitarie e nazionali vigenti, consentano un esercizio corretto anche ai fini del controllo delle operazioni dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti;

PRESO ATTO delle valutazioni suddette e ravvisata l'opportunità di approvare le procedure organizzative sui trasporti transfrontalieri;

DETERMINA

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di approvare e adottare la modulistica, relativa alle istanze inerenti i trasporti transfrontalieri di rifiuti ai sensi del Regolamento CE n. 1013/2006, composta dai sottoelencati moduli, meglio descritti in narrativa, e riportati nel documento “*Allegato-1*”, parte integrante della presente Determina:

- Modulo a) Richiesta Moduli 1A-1B: documento di notifica e di movimento
- Modulo b) Elenco documentazione da produrre
- Modulo c) Modulo Dichiarazione
- Modulo d) Autocertificazione Antimafia
- Modulo e) Garanzia Finanziaria (DM 370/98) *Schema e calcolo della Garanzia*
- Modulo f) Autocertificazione Assicuratore
- Modulo g) Modulo di consegna della documentazione
- Modulo h) Richiesta documenti di movimento
- Modulo i) Atto di Delega
- Modulo l) Richiesta per modifica dati
- Modulo m) Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003.

Di stabilire che l'efficacia del presente atto si applica dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale,

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

IL DIRETTORE
Arch. Manuela Manetti